

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.26;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 259, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 nel quale è stabilito che *“Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”*;

VISTO l'art. 262, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL., a norma del quale *“L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art. 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'Interno integrano l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a).”*;

VISTO l'art. 58, comma 1, della l.r. 1.9.1993, n. 26 in ragione del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore.”*;

VISTO, altresì, l'art. 54, comma 1, lettera a) dell'O.R.EE.LL. che prevede lo scioglimento del consiglio *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*;

RILEVATO che in base al combinato disposto tra l'art. 262 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e l'art. 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato determina l'intervento sostitutivo di cui all'art.109bis dell'O.R.EE.LL. inclusa la sanzione dello scioglimento del consiglio comunale applicabile nei termini ivi previsti secondo le procedure dell'art. 54 dell'O.R.EE.LL.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 379 del 05.09.2023 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area 1 S.G. Del 15/11/2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale del Comune di Oliveri (ME) con delibera n. 22 del 17/08/2022 ha dichiarato lo stato del dissesto economico-finanziario e che in conseguenza di ciò, con DPR del 20/10/2022 è stato nominato l'organismo straordinario di liquidazione;

VISTA la nota prot. 22065 del 28/11/2023 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento delle Autonomie Locali, su segnalazione prot. n. 177181 del 21/11/2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, Ufficio I, con cui veniva comunicato che il Comune di Oliveri (ME) non aveva provveduto alla presentazione di una ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato ai sensi dell'art. 259, comma 1 del TUEL entro il termine perentorio di tre mesi, ha diffidato il Comune di Oliveri (ME) a provvedere in merito entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della suddetta nota di diffida;

VISTA la nota prot. n. 13507 del 06/12/2023, acquisita al Prot. Gen. con n. 22637 il 06/12/2023, con la quale il Comune di Oliveri ha rappresentato che, non essendo presenti all'interno dello stesso ente professionalità tali da redigere l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha avviato una ricerca di mercato al fine di individuare tale figura, affidando l'incarico ad una Ditta specializzata con Determina Dirigenziale n. 438 del 30/10/2023, e pertanto chiedeva una proroga dei termini;

VISTA la nota prot. n. 23059 del 13/12/2023 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento delle Autonomie Locali, considerate le difficoltà rappresentate dal Comune di Oliveri, ha concesso, eccezionalmente ed ulteriormente, al suddetto ente ulteriori giorni 15 lavorativi (quindici) per adempiere a quanto sopra descritto, comunicando altresì che in caso di scadenza del termine di cui sopra si sarebbe proceduto alla nomina di un Commissario ad acta per i relativi provvedimenti sostitutivi di competenza;

CONSIDERATO che è interamente decorso il termine assegnato con la sopracitata nota n. 23059 del 13.12.2023, per cui l'attività diffidatoria deve ritenersi disattesa;

VISTO il D.A. n. 19 del 31.1.2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Commissario ad acta presso il comune di Oliveri al dott. Vincenzo Raitano per l'intervento sostitutivo sopra richiamato;

RILEVATO che, secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale con nota prot. 109385 del 22.12.2023, il dott. Raitano sarà collocato in quiescenza con decorrenza 1.4.2024 e che fino a tale data dovrà fruire delle ferie ancora non godute, giusta nota prot. 895 del 16.1.2024 dell'Area Affari Generali e Attività Comuni del Dipartimento delle Autonomie Locali, oltre ad attendere agli incarichi ancora in itinere e alle procedure di passaggio delle consegne dei fascicoli assegnati in base al carico di lavoro;

PRESO ATTO degli impedimenti oggettivi al compiuto espletamento dell'incarico conferito nel lasso temporale consentito dagli adempimenti che precedono il collocamento in quiescenza;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità, al fine di esperire l'intervento sostitutivo in questione, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., di revocare il D.A. n. 19 del 31.1.2024 nominando contestualmente un nuovo commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 259 del d.lgs 267/2000 incaricando un componente del Servizio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

RITENUTO, pertanto, di dovere incaricare un funzionario dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie locali che, previo accertamento e ricognizione degli atti e della verifica dello stato del procedimento e dell'acclarata inadempienza, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Oliveri (ME), gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla

Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, attivando e seguendo il procedimento con il quale dovrà fornirsi ogni utile risposta agli eventuali rilievi che lo stesso Ministero potrà formulare; l'incaricato dovrà in ogni caso seguire detto procedimento fino alla notifica del provvedimento finale da parte del Ministero;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali,

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, il D.A. n. 19 del 31.1.2024 è revocato.

Art. 2

Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art. 58 della l.r. 26/93, e dell'art. 262 del TUEL, approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 dello stesso Testo Unico, il Sig./dott. PANZECA

ANZONELLA in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di Oliveri (ME) per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e consequenziali;

Art. 3

Il Commissario, procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, e ad attivare l'intervento accertativo/sostitutivo. Lo stesso incaricato, qualora non siano stati adottati gli atti di cui all'art. 251 del TUEL e/o non sia stato predisposto dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 259 del medesimo testo unico, procederà ad assegnare un breve termine per il deposito della/e proposta/e di deliberazione, avvertendo che qualsiasi ingiustificato ritardo che possa ostacolare/rallentare l'attività sostitutiva, oltre a formare oggetto di segnalazione agli organi competenti, nonché all'organismo di valutazione, sarà posto a base dell'azione di responsabilità da attivare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l.r. 44/91.

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dalla Giunta, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Allo stesso modo dovrà provvedere, nel caso dovesse rilevare l'inerzia del Consiglio comunale e ricorrendone i presupposti, ad approvare la/e proposta/e di deliberazioni in argomento, senza alcuna esitazione, in sostituzione dell'organo consiliare inadempiente.

Art. 4

Il Commissario, nell'ipotesi di cui al terzo periodo del precedente articolo 3, non appena acquisito il parere da parte dell'organo di revisione finanziaria, provvederà, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari e, per detta fattispecie, all'accertamento della fondatezza dei motivi ostativi all'approvazione della ipotesi dello schema del bilancio stabilmente riequilibrato, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare un breve termine entro cui dovrà essere esitata la proposta di deliberazione di detta ipotesi di schema di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione che dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi,

il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5

Più specificamente, nell'ipotesi di cui al precedente art.4, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il Commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 6

Nell'ipotesi in cui il Consiglio, all'atto dell'insediamento del Commissario, abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e gli atti propedeutici e/o connessi, lo stesso Commissario, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con le stesse modalità indicate nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 8

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa ed alle disposizioni contenute nel CCRL, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 01/02/2024

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

